Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per la pesca

2020/0380(COD)

11.5.2021

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

Relatore per parere (*): François-Xavier Bellamy

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

AD\1232735IT.docx PE689.636v03-00

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo 43, paragrafo 2,* l'articolo 175, terzo comma e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha lasciato l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), congiuntamente denominate "Unione", entrando in un periodo di transizione. Il periodo di transizione, limitato nel tempo, è stato concordato nel quadro dell'accordo di recesso¹¹ *e termina* il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.

(1) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha lasciato l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), congiuntamente denominate "Unione", entrando in un periodo di transizione. Il periodo di transizione, limitato nel tempo, è stato concordato nel quadro dell'accordo di recesso¹¹ *ed è terminato* il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.

AD\1232735IT.docx 3/30 PE689.636v03-00

Emendamento

¹¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di

¹¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al termine del periodo di transizione *saranno presenti* ostacoli agli scambi commerciali e transfrontalieri tra l'Unione e il Regno Unito. Sono *previste* conseguenze di ampia portata per le imprese, i cittadini e *le pubbliche amministrazioni*. Tali conseguenze sono inevitabili e i portatori di interessi *devono assicurarsi di essere preparati ad affrontarle*.

Emendamento

(2) Al termine del periodo di transizione e con l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso nel dicembre 2020 tra l'Unione europea e il Regno Unito (in appresso "l'accordo") gli ostacoli agli scambi commerciali e transfrontalieri e alle relazioni nel settore della pesca tra l'Unione e il Regno Unito sono divenuti realtà, con conseguenze di ampia portata per le imprese, la flotta da pesca dell'UE, i lavoratori, i cittadini e il pubblico. Tali conseguenze state sono inevitabili e i portatori di interessi hanno dovuto adeguarsi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) A seguito delle nuove relazioni nel settore della pesca concordate fra l'Unione europea e il Regno Unito, l'accesso reciproco alle acque e alle risorse ittiche è mantenuto ma solo fino al 30 giugno 2026 ("il periodo di adeguamento") e il settore della pesca dell'UE dovrà far fronte al profondo impatto delle perdite causate dalla graduale riduzione del 25 % in termini di valore delle catture effettuate nella zona economica esclusiva del Regno Unito, nelle acque dei suoi territori con status speciale e nelle acque dei paesi terzi. Tale situazione potrebbe dar luogo a

importanti cambiamenti nell'intera catena del valore della pesca e nella struttura dell'economia di alcune regioni costiere che dipendono dalla pesca.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Unione è impegnata ad attenuare l'impatto economico del recesso del Regno Unito dall'Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri, in particolare a quelli *più* colpiti in tali circostanze eccezionali.

Emendamento

(3) L'Unione è impegnata ad attenuare l'impatto economico, sociale e territoriale negativo del recesso del Regno Unito dall'Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri, alle loro regioni e alle comunità colpite, in particolare a quelli maggiormente colpiti in tali circostanze eccezionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'Unione si impegna altresì alla gestione sostenibile della pesca in linea con gli obiettivi della PCP, compresi il principio di raggiungimento del rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili, l'eliminazione della pesca eccessiva, il ripristino delle popolazioni di specie pescate e la protezione dell'ambiente marino, come previsto inoltre da numerosi impegni internazionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È opportuno istituire una riserva di adeguamento alla Brexit (la "riserva") per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare quelli maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'Unione, e attenuare così il relativo impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il sostegno dovrebbe coprire, in tutto o in parte, la spesa pubblica supplementare sostenuta dagli Stati membri per misure specificamente adottate per attenuare tali conseguenze.

Emendamento

È opportuno istituire una riserva di **(4)** adeguamento alla Brexit (la "riserva") per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare quelli maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'Unione, e attenuare così il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il sostegno dovrebbe coprire, in tutto o in parte, la spesa pubblica supplementare sostenuta dagli Stati membri per misure specificamente adottate per attenuare tali conseguenze, che sono particolarmente gravi nel settore della pesca.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Questi tempi straordinari richiedono i mezzi finanziari di una riserva di adeguamento alla Brexit e, ove necessario, l'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato per mettere a disposizione finanziamenti diretti ai pescatori, onde sostenerli nel far fronte alle ricadute economiche della perdita definitiva del 25 % in termini di valore dei diritti storici di pesca e per assisterli nell'adeguarsi ai cambiamenti e alle perdite verificatisi in seguito al recesso del Regno Unito.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di contribuire alla coesione

Emendamento

(5) Al fine di contribuire alla coesione

PE689.636v03-00 6/30 AD\1232735IT.docx

economica, sociale e territoriale, è opportuno che gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno, si concentrino in particolare sulle regioni, zone e comunità locali, comprese quelle dipendenti dalle attività di pesca nelle acque del Regno Unito, che saranno probabilmente maggiormente colpite dal recesso del Regno Unito. Gli Stati membri possono dover adottare misure specifiche, in particolare per sostenere le imprese e i settori economici che risentono negativamente del recesso. È pertanto opportuno presentare un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.

economica, sociale e territoriale, è opportuno che gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno, si concentrino in particolare sulle regioni, zone e comunità locali con un'attenzione particolare per le zone e le comunità dipendenti dalle attività di pesca nelle acque del Regno Unito, che sono maggiormente colpite dal recesso del Regno Unito, comprese quelle dipendenti dalle attività di pesca nelle acque del Regno Unito, nelle acque dei suoi territori con status speciale e nelle acque al di fuori del Regno Unito che sono interessate da una perdita di catture a causa della riduzione delle possibilità di pesca a seguito dell'accordo. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgerle nelle decisioni sull'utilizzo dei fondi; possono dover adottare misure specifiche, in particolare per sostenere le imprese e i settori economici che risentono negativamente del recesso. È pertanto opportuno presentare un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per tenere conto dell'impatto immediato delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione sugli Stati membri e sulle loro economie e della necessità di adottare misure di attenuazione, se del caso, prima della scadenza del periodo di transizione, il periodo di ammissibilità per l'attuazione di tali misure dovrebbe iniziare a decorrere dal 1º luglio 2020 ed essere concentrato su un periodo limitato di 30 mesi.

Emendamento

Per tenere conto dell'impatto **(7)** immediato delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione sugli Stati membri e sulle loro economie e della necessità di adottare misure di attenuazione, se del caso, prima della scadenza del periodo di transizione, il periodo di ammissibilità per l'attuazione di tali misure dovrebbe iniziare a decorrere dal 1º luglio 2020 e durare fino al 31 dicembre 2022 per tutti i settori ad eccezione del settore della pesca, per il quale il periodo di ammissibilità dovrebbe essere esteso fino al 30 giugno 2026, data in cui la perdita del 25 % in termini di

valore dei prodotti pescati nelle acque britanniche dalle flotte europee sarà pienamente effettiva.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Per consentire agli Stati membri di mobilitare le risorse aggiuntive e garantire mezzi finanziari sufficienti per attuare rapidamente le misure nell'ambito della riserva, nel 2021 dovrebbe essere erogato un importo considerevole a titolo di prefinanziamento. Il metodo di distribuzione dovrebbe tenere conto dell'importanza degli scambi commerciali con il Regno Unito e dell'importanza della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito, sulla base di statistiche attendibili e ufficiali. Data l'unicità dell'evento rappresentato dal recesso del Regno Unito dall'Unione e l'incertezza che ha caratterizzato aspetti chiave delle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione dopo la scadenza del periodo di transizione, è difficile prevedere quali misure appropriate gli Stati membri dovranno adottare rapidamente per contrastare gli effetti del recesso. È pertanto necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità e, in particolare, consentire alla Commissione di adottare la decisione di finanziamento che prevede il prefinanziamento senza l'obbligo, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, di fornire una descrizione delle azioni concrete da finanziare.

Emendamento

Per consentire agli Stati membri di mobilitare le risorse aggiuntive e garantire mezzi finanziari sufficienti per attuare rapidamente le misure nell'ambito della riserva, nel 2021 dovrebbe essere erogato un importo considerevole a titolo di prefinanziamento. I servizi finanziari dovrebbero essere esclusi dal calcolo del metodo di distribuzione alla luce della ricollocazione in corso e futura nell'Unione di attività ed entità collegate ai servizi finanziari a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione. Il metodo di distribuzione dovrebbe tenere conto dell'importanza degli scambi commerciali con il Regno Unito e dell'importanza della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito e nelle zone economiche esclusive dei suoi territori con status speciale, nonché nelle acque oggetto di accordi di pesca con Stati costieri in cui le possibilità di pesca per le flotte dell'UE sono state ridotte a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sulla base di statistiche attendibili e ufficiali. Data l'unicità dell'evento rappresentato dal recesso del Regno Unito dall'Unione e l'incertezza che ha caratterizzato aspetti chiave delle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione dopo la scadenza del periodo di transizione, è difficile prevedere quali misure appropriate gli Stati membri dovranno adottare rapidamente per contrastare gli effetti del recesso. È pertanto necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità e, in particolare, consentire alla Commissione di

PE689.636v03-00 8/30 AD\1232735IT.docx

adottare la decisione di finanziamento che prevede il prefinanziamento senza l'obbligo, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, di fornire una descrizione delle azioni concrete da finanziare.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Prima dell'erogazione del prefinanziamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'identità degli organismi designati e dell'organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, e confermare che le descrizioni dei sistemi sono state redatte, il tutto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

Prima dell'erogazione del (12)prefinanziamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'identità degli organismi designati e dell'organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, giustificare la pertinenza del livello territoriale scelto e confermare che le descrizioni dei sistemi sono state redatte, il tutto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri devono garantire che i finanziamenti siano concentrati nelle regioni e nelle imprese maggiormente colpite e che le comunità interessate siano coinvolte nelle decisioni relative all'utilizzo della riserva, in particolare i pescatori più colpiti, compresi i piccoli pescatori.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i fondi della riserva per sostenere le regioni e le comunità più colpite e coinvolgerle nella progettazione delle misure sostenute dalla riserva.

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di far fronte all'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione in particolare sulle comunità costiere e sulla pesca artigianale, gli Stati membri devono destinare una quota minima del prefinanziamento a titolo della riserva al settore della pesca artigianale, tenendo conto delle maggiori difficoltà che tale settore incontra nell'assorbire gli shock di mercato, le perdite di contingenti e le perturbazioni delle catene di approvvigionamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹³ è necessario che la riserva sia valutata in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, *in particolare a carico* degli *Stati membri*. Tali prescrizioni, se del caso, dovrebbero includere indicatori misurabili come base per la valutazione della riserva.

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹³ è necessario che la riserva sia valutata in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi *per le autorità nazionali regionali e locali, come pure per i beneficiari* degli *aiuti*. Tali prescrizioni, se del caso, dovrebbero includere indicatori misurabili come base per la valutazione della riserva.

PE689.636v03-00 10/30 AD\1232735IT.docx

Emendamento

¹³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

¹³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15)Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri e coerenza nella valutazione delle domande, la Commissione dovrebbe esaminare queste ultime in un pacchetto. Essa dovrebbe esaminare in particolare l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate, il collegamento diretto della spesa con le misure adottate per far fronte alle conseguenze del recesso e le misure predisposte dallo Stato membro interessato per evitare doppi finanziamenti. Dopo aver valutato le domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe liquidare il prefinanziamento versato e recuperare l'importo non utilizzato. Affinché il sostegno sia concentrato a favore degli Stati membri maggiormente colpiti dal recesso, qualora le spese nello Stato membro interessato, riconosciute ammissibili dalla Commissione, superino l'importo versato a titolo di prefinanziamento e lo 0,06 % del reddito nazionale lordo (RNL) nominale per il 2021 dello Stato membro interessato, dovrebbe essere possibile consentire un'ulteriore assegnazione a carico della riserva a favore di tale Stato membro, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. Data l'entità dello shock economico previsto, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare gli importi recuperati dal prefinanziamento per il rimborso delle spese aggiuntive sostenute dagli Stati membri.

Emendamento

Per garantire parità di trattamento a (15)tutti gli Stati membri e coerenza nella valutazione delle domande, la Commissione dovrebbe esaminare queste ultime in un pacchetto. Essa dovrebbe esaminare in particolare l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate, il collegamento diretto della spesa con le misure adottate per far fronte alle conseguenze del recesso e le misure predisposte dallo Stato membro interessato per evitare doppi finanziamenti. Dopo aver valutato le domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe liquidare il prefinanziamento versato e recuperare l'importo non utilizzato. Affinché il sostegno sia concentrato a favore degli Stati membri maggiormente colpiti dal recesso, ciascuno Stato membro potrebbe ricevere un'ulteriore assegnazione entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. Data l'entità dello shock economico previsto, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare gli importi recuperati dal prefinanziamento per il rimborso delle spese aggiuntive sostenute dagli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Al fine di garantire il corretto funzionamento della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e controllo, designino e notifichino alla Commissione gli organismi responsabili della gestione della riserva nonché un organismo di audit indipendente distinto. A fini di semplificazione, gli Stati membri possono avvalersi di organismi designati esistenti e di sistemi istituiti ai fini della gestione e del controllo dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. È necessario precisare le responsabilità degli Stati membri e stabilire le prescrizioni specifiche per gli organismi designati.

Emendamento

Al fine di garantire il corretto (16)funzionamento della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e controllo, designino e notifichino alla Commissione gli organismi responsabili a livello nazionale, regionale e locale della gestione della riserva nonché un organismo di audit indipendente distinto. A fini di semplificazione, gli Stati membri possono avvalersi di organismi designati esistenti e di sistemi istituiti ai fini della gestione e del controllo dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. È necessario precisare le responsabilità degli Stati membri e stabilire le prescrizioni specifiche per gli organismi designati. Gli Stati membri faranno sì che le autorità locali e regionali interessate facciano parte, se non lo fanno già, degli organismi di monitoraggio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare in merito al contributo dell'Unione a carico della riserva e informare il pubblico di conseguenza, in quanto le attività nell'ambito della trasparenza, della comunicazione e della visibilità sono essenziali nel rendere percepibile sul campo l'azione dell'Unione. Tali attività dovrebbero basarsi su informazioni precise e aggiornate.

Emendamento

(18) Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare in merito al contributo dell'Unione a carico della riserva e informare il pubblico, *in particolare i beneficiari*, di conseguenza, in quanto le attività nell'ambito della trasparenza, della comunicazione e della visibilità sono essenziali nel rendere percepibile sul campo l'azione dell'Unione. Tali attività dovrebbero basarsi su informazioni precise e aggiornate.

PE689.636v03-00 12/30 AD\1232735IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Al fine di attenuare le conseguenze della Brexit nel settore della pesca e dei prodotti ittici, nonché per garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie dell'Unione, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di aumentare il bilancio assegnato alla riserva di un importo equivalente al livello dei fondi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca^{1 bis} che non siano stati attuati a seguito dell'applicazione della regola n+3.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "periodo di riferimento": il periodo di riferimento di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022;

Emendamento

(1) "periodo di riferimento": il periodo di riferimento di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 per tutti i settori ad eccezione del settore della pesca, per il quale il periodo di ammissibilità dovrebbe essere esteso fino al 30 giugno 2026.

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "territori con status speciale": ove opportuno, i territori d'oltremare britannici e le dipendenze della Corona;

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

La riserva fornisce sostegno per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare quelli maggiormente colpiti da tale recesso, e per attenuare il relativo impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento

La riserva fornisce sostegno per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare quelli maggiormente colpiti da tale recesso, e per attenuare il relativo impatto *negativo* sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'importo massimo delle risorse a disposizione della riserva ammonta a *5 370 994 000* EUR a prezzi correnti.

Emendamento

2. L'importo massimo delle risorse a disposizione della riserva ammonta a *6 370 994 000* EUR a prezzi correnti.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

a bis) la quota del prefinanziamento a titolo della riserva determinata sulla base delle attività di pesca interessate da una riduzione delle possibilità di pesca per la flotta dell'UE a seguito dell'accordo conformemente all'allegato I è destinata al settore della pesca. Per sostenere le imprese del settore della pesca e le comunità locali maggiormente colpite dal recesso del Regno Unito, compreso il settore della pesca artigianale, gli Stati membri assegnano almeno i fondi determinati a questo titolo nel prefinanziamento della riserva.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

- b) un ulteriore importo di 1 126 162 000 EUR è messo a disposizione nel 2024 conformemente all'articolo 11.
- b) un ulteriore importo di 2 126 162 000 EUR è messo a disposizione nel 2026 conformemente all'articolo 11.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – comma –1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri devono garantire che tali finanziamenti siano concentrati nelle regioni maggiormente colpite e che le comunità interessate siano coinvolte nelle decisioni relative all'utilizzo di tali fondi, in particolare il settore della pesca artigianale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) misure di assistenza alle imprese e alle comunità locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso;

Emendamento

a) misure di assistenza alle imprese e alle comunità locali *e regionali* che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso;

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) misure per sostenere le compensazioni degli operatori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, quelli coinvolti nel commercio relativo a tali settori, i trasformatori, il settore del trasporto e gli altri settori che dipendono dalla pesca;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito;

Emendamento

c) misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito, nelle acque dei suoi territori con status speciale e nelle acque soggette ad accordi di pesca con Stati costieri in cui le possibilità di pesca delle flotte europee sono state ridotte a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

PE689.636v03-00 16/30 AD\1232735IT.docx

c bis) misure di compensazione per gli operatori dei settori della pesca e dell'acquacoltura, incluse le attività di trasformazione dei relativi prodotti, come pure misure di sostegno in relazione all'arresto temporaneo o all'arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi del [regolamento (UE) n. XX/20XX (regolamento FEAMPA)] sulla base del mancato guadagno o dei costi aggiuntivi dovuti alla diminuzione dei contingenti, ai limiti di catture per le specie non soggette a contingenti, alla riduzione dell'accesso alle acque britanniche e alla diminuzione delle possibilità di pesca della flotta dell'UE nelle acque al di fuori del Regno Unito in seguito all'accordo e alle decisioni adottate in conformità della riserva n. 13 ("Pesca, approvvigionamento idrico") e dell'allegato SERVIN-2 ("Misure future") dell'accordo, inclusi gli obblighi di sbarco delle catture, totali o parziali, nei porti del Regno Unito;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) misure di sostegno all'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo, la riqualificazione professionale e la formazione nei settori colpiti;

Emendamento

d) misure di sostegno all'occupazione, alla protezione e alla creazione di posti di lavoro, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo, il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione professionale e la formazione dei lavoratori nei settori colpiti;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

AD\1232735IT.docx 17/30 PE689.636v03-00

Testo della Commissione

2. Le spese sono ammissibili se sono sostenute e pagate durante il periodo di riferimento per le misure attuate *nello Stato membro interessato o a beneficio* dello Stato membro interessato.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le spese sono ammissibili se sono sostenute e pagate durante il periodo di riferimento per le misure attuate *nelle regioni più colpite* dello Stato membro interessato.

Emendamento

3 bis. Nel definire le misure di sostegno nell'ambito della pesca, gli Stati membri tengono conto degli obiettivi della politica comune della pesca, assicurandosi che tali misure contribuiscano alla gestione sostenibile degli stock ittici.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Nel definire le misure di sostegno nell'ambito della pesca, gli Stati membri si adoperano per sostenere i pescatori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'UE, in particolare nell'ambito della pesca artigianale. Gli Stati membri tengono conto dell'impatto della Brexit sull'attività complessiva delle imprese ittiche, comprese quelle che si avvantaggiano delle maggiori possibilità di pesca per imbarcazioni che operano battendo bandiera britannica in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione.

Emendamento 35

PE689.636v03-00 18/30 AD\1232735IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile.

Emendamento

4. Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile, *fatte salve le eccezioni di cui al [nuovo articolo 5 bis]*.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Aiuti di Stato

Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano ai pagamenti effettuati dagli Stati membri, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis), del presente regolamento, alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In conformità del loro quadro istituzionale e giuridico e in considerazione della dimensione territoriale della riserva, gli Stati membri stabiliscono un dialogo con le autorità locali e regionali delle comunità più colpite coinvolgendole nelle decisioni relative all'utilizzo della riserva, al fine di

tenere pienamente conto del diverso impatto della Brexit sui vari territori.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri utilizzano il contributo a carico della riserva per attuare le misure di cui all'articolo 5 al fine di fornire forme di sostegno non rimborsabili. Il contributo dell'Unione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dagli Stati membri nell'attuazione delle misure.

Emendamento

2. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali nelle aree maggiormente colpite, utilizzano il contributo a carico della riserva per attuare le misure di cui all'articolo 5 al fine di fornire forme di sostegno non rimborsabili. Il contributo dell'Unione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dagli Stati membri nell'attuazione delle misure.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga all'articolo 12 del regolamento finanziario, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre *2025*. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell'esercizio successivo.

Emendamento

5. In deroga all'articolo 12 del regolamento finanziario, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell'esercizio successivo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione versa il

Emendamento

3. La Commissione versa il

PE689.636v03-00 20/30 AD\1232735IT.docx

prefinanziamento entro 60 giorni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all'articolo 11.

prefinanziamento entro *30* giorni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all'articolo 11.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2023. La Commissione valuta tale domanda e stabilisce se agli Stati membri siano dovuti importi aggiuntivi o se dagli Stati membri debbano essere recuperati importi a norma dell'articolo 11.

Emendamento

1. Gli Stati membri, previa consultazione con le regioni interessate, presentano alla Commissione una domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2026 per il settore della pesca ed entro il 30 settembre 2026 per tutti gli altri settori. La Commissione valuta tale domanda e stabilisce se agli Stati membri siano dovuti importi aggiuntivi o se dagli Stati membri debbano essere recuperati importi a norma dell'articolo 11

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se uno Stato membro non presenta domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre *2023*, la Commissione recupera l'importo totale versato a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento.

Emendamento

2. Se uno Stato membro non presenta domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2026 per il settore della pesca ed entro il 30 settembre 2023 al più tardi per tutti gli altri settori, la Commissione recupera l'importo totale versato a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

AD\1232735IT.docx 21/30 PE689.636v03-00

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una descrizione dell'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione in termini economici e sociali, compresa l'individuazione delle regioni, delle aree e dei settori maggiormente colpiti;

Emendamento

a) una descrizione dell'impatto *negativo* del recesso del Regno Unito dall'Unione in termini economici e sociali, compresa l'individuazione delle regioni, delle aree e dei settori maggiormente colpiti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una descrizione delle consultazioni tenute con le regioni e i settori maggiormente colpiti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Se l'importo accettato supera *sia* l'importo del prefinanziamento *che lo 0,06 % dell'RNL nominale per il 2021* dello Stato membro interessato, a tale Stato membro è dovuto un importo aggiuntivo proveniente dalle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e da eventuali importi riportati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento

Se l'importo accettato supera l'importo del prefinanziamento dello Stato membro interessato, a tale Stato membro è dovuto un importo aggiuntivo proveniente dalle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e da eventuali importi riportati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

PE689.636v03-00 22/30 AD\1232735IT.docx

In tal caso la Commissione versa l'importo eccedente il prefinanziamento versato allo Stato membro interessato o, se superiore, lo 0,06 % dell'RNL nominale per il 2021. La Commissione elabora un metodo di ripartizione dei finanziamenti aggiuntivi per tener conto dell'estensione del periodo di ammissibilità al 30 giugno 2026 per i prefinanziamenti relativi al settore della pesca colpito.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) designano *un organismo responsabile* della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e un organismo di audit indipendente conformemente all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e sorvegliano tali organismi;

Emendamento

a) designano, *al livello di governance adeguato, uno o più organismi responsabili* della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e un organismo di audit indipendente conformemente all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e sorvegliano tali organismi;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'organismo *responsabile* della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:

Emendamento

3. L'organismo *o gli organismi responsabili* della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Spetta agli Stati membri informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al ruolo, ai risultati e all'impatto del contributo dell'Unione a carico della riserva attraverso azioni di informazione e

Emendamento

Spetta agli Stati membri informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al ruolo, ai risultati e all'impatto del contributo dell'Unione a carico della riserva attraverso azioni di informazione e

AD\1232735IT.docx 23/30 PE689.636v03-00

comunicazione.

comunicazione, e in particolare garantire che i beneficiari delle misure di cui all'articolo 5 siano informati che il contributo proveniente dalla riserva è un'iniziativa dell'Unione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione procede a una valutazione per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto europeo della riserva. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo 128 del regolamento finanziario.

Emendamento

1. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione procede a una valutazione per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto europeo della riserva. La Commissione si avvale di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo 128 del regolamento finanziario.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il *30 giugno* 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della riserva.

Emendamento

2. Entro il *31 dicembre* 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della riserva

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 30 settembre 2023, la Commissione procede a una valutazione sull'opportunità di aumentare il bilancio assegnato alla riserva di un importo

PE689.636v03-00 24/30 AD\1232735IT.docx

equivalente al livello dei fondi a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che non sono stati attuati a seguito dell'applicazione della regola n+3.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La quota spettante a ciascuno Stato membro del prefinanziamento a carico della riserva di adeguamento alla Brexit è determinata dalla somma di un fattore *relativo al pesce catturato* nelle acque appartenenti alla zona economica esclusiva (ZEE) del Regno Unito e di un fattore relativo al commercio con il Regno Unito.

Emendamento

1. La quota spettante a ciascuno Stato membro del prefinanziamento a carico della riserva di adeguamento alla Brexit è determinata dalla somma di un fattore collegato ai prodotti ittici catturati nelle acque appartenenti alla zona economica esclusiva (ZEE) del Regno Unito e nelle acque dei suoi territori con status speciale e al calo del valore delle attività di pesca nelle acque all'esterno del Regno Unito interessate dalla riduzione delle possibilità di pesca prevista dall'accordo e di un fattore relativo al commercio con il Regno Unito nel mercato interno.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il fattore relativo *al pesce catturato* nelle acque appartenenti alla zona economica esclusiva (ZEE) del Regno Unito è utilizzato per assegnare 600 milioni di EUR. Il fattore relativo al commercio è utilizzato per assegnare 3 400 milioni di EUR. Entrambi gli importi sono espressi in prezzi del 2018.

Emendamento

2. Il fattore relativo ai prodotti ittici catturati nelle acque appartenenti alla zona economica esclusiva (ZEE) del Regno Unito e nelle acque dei suoi territori con status speciale e al calo dell'attività di pesca nelle acque all'esterno del Regno Unito interessate dalla riduzione delle possibilità di pesca prevista dall'accordo è utilizzato per assegnare 600 milioni di EUR. Il fattore relativo al commercio è utilizzato per assegnare 3 400 milioni di EUR. Entrambi gli importi sono espressi in

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Il fattore relativo alla pesca è determinato in base al *seguente criterio* e con *l'applicazione* del *procedimento seguente*:

Emendamento

3. Il fattore relativo alla pesca è determinato in base al criterio della percentuale di ciascuno Stato membro del valore totale dei prodotti catturati nella ZEE del Regno Unito e nelle acque dei suoi territori con status speciale e del calo dell'attività di pesca nelle acque all'esterno del Regno Unito interessate dalla riduzione delle possibilità di pesca prevista dall'accordo.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) percentuale di ciascuno Stato membro del valore totale del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito; soppressa

Emendamento 57

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) tale percentuale è incrementata nel caso degli Stati membri i cui settori della pesca sono dipendenti in misura superiore alla media dal pesce catturato nella ZEE del Regno Unito, e ridotta nel caso degli Stati i cui settori della pesca sono dipendenti in misura inferiore alla soppressa

media, come indicato di seguito:

- i) per ciascuno Stato membro il valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito, in percentuale del valore totale del pesce catturato da tale Stato membro, è espresso come indice della media dell'UE (indice di dipendenza);
- ii) la percentuale originaria del valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito è adeguata mediante moltiplicazione per l'indice di dipendenza dello Stato membro;
- iii) le percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali degli Stati membri sia pari al 100 %.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) il commercio di ciascuno Stato membro con il Regno Unito è espresso come percentuale del commercio dell'UE con il Regno Unito (il commercio è la somma delle importazioni ed esportazioni di merci e servizi);

Emendamento

a) il commercio di ciascuno Stato membro con il Regno Unito è espresso come percentuale del commercio dell'UE con il Regno Unito (il commercio è la somma delle importazioni ed esportazioni di merci e servizi, *ad esclusione dei servizi finanziari*);

Emendamento 59

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) per valutare l'importanza relativa di tali flussi commerciali per ciascuno Stato membro, il totale dei flussi commerciali con il Regno Unito è espresso come percentuale *del PIL* di ciascuno Stato membro e successivamente espresso come

Emendamento

b) per valutare l'importanza relativa di tali flussi commerciali per ciascuno Stato membro, il totale dei flussi commerciali con il Regno Unito è espresso come percentuale *dei flussi commerciali* complessivi di ciascuno Stato membro con

indice della media dell'UE (indice di dipendenza);

l'insieme dell'UE-28 e successivamente espresso come indice della media dell'UE (indice di dipendenza);

Emendamento 60

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) per il valore del *pesce catturato nella ZEE* del Regno Unito il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015-2018;

Emendamento

a) per il valore totale delle possibilità di pesca perse a seguito dell'accordo, nella zona economica esclusiva del Regno Unito, nelle acque dei suoi territori con status speciale e nelle acque al di fuori del Regno Unito, il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015-2018;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) per il valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito in percentuale sul valore totale del pesce catturato da uno Stato membro il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015-2018;

Emendamento

soppressa

Emendamento 62

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

f) per *il PIL e per* la popolazione totale degli Stati membri il periodo di riferimento sarà costituito dal 2017-2019.

Emendamento

f) per la popolazione totale degli Stati membri il periodo di riferimento sarà costituito dal 2017-2019.

PE689.636v03-00 28/30 AD\1232735IT.docx

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della riserva di adeguamento alla Brexit
Riferimenti	COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	REGI 18.1.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 18.1.2021
Commissioni associate - annuncio in aula	11.3.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	François-Xavier Bellamy 3.3.2021
Esame in commissione	25.1.2021 12.4.2021
Approvazione	10.5.2021
Esito della votazione finale	+: 18 -: 7 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Grace O'Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Emma Wiesner, Theodoros Zagorakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Carmen Avram, Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

18	+
ID	Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet
PPE	François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Theodoros Zagorakis
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind
S&D	Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Manuel Pizarro
The Left	João Ferreira
Verts/ALE	Caroline Roose

7	-
ECR	Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić
PPE	Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik
Renew	Søren Gade, Emma Wiesner
The Left	Anja Hazekamp

3	0
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti